

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice Dott.ssa Valeria Rosetti

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.03.2017 osserva preliminarmente che il ricorrente effettuava notifica a mezzo servizio postale nel termine di cui al decreto di fissazione.

Relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti, nel caso di specie di procedimenti di istruzione preventiva — in assenza di previsioni specifiche - deve ritenersi congruo né pregiudicante il diritto di difesa il termine intercorso tra la ricezione da parte del resistente e la data dell'udienza .

Passando al merito si osserva che il ricorso è stato proposto ex 696 bis cod. proc. civ. e pertanto si può prescindere dal requisito dell'urgenza, pur se tuttavia ciò non significa che lo stesso possa essere proposto *ad libitum*.

Infatti, pur avendo una propria autonomia funzionale ai fini della composizione della lite, tale ricorso deve però pur sempre essere ricordato al giudizio di merito, e pertanto l'ammissibilità della consulenza non urgente deve essere valutata in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili.

Anche infatti a non volere ritenere che la consulenza di cui all'articolo 696 bis c.p.c. debba essere sempre negata a fronte di contestazioni circa l'*an* della pretesa (interpretazione che, a giudizio della scrivente si porrebbe in aperto contrasto con il tenore letterale della norma e la finalità deflattiva perseguita dal legislatore in quanto paradossalmente basterebbe la semplice contestazione sull'*an* da parte del convenuto a paralizzarne l'espletamento - in questo senso Tribunale Milano 17 febbraio 2015 e Tribunale Verona 14 gennaio 2016 -) questo Giudice ritiene però di aderire a quella rigorosa giurisprudenza che indica presupposto per l'applicabilità dell'istituto il fatto che la controversia fra le parti abbia quale unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare probabile o quanto meno possibile che esse si concilieranno, non residuando altre questioni controverse; L'ATP deve mirare cioè a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare. Tribunale Macerata 12 novembre 2015.

Invero, anche se certamente non risulta indicata tra i presupposti della consulenza tecnica preventiva la ragionevole possibilità di raggiungere un accordo, è necessaria, ad avviso di questo Giudice, la astratta valenza risolutoria a fini conciliativi dell'invocato accertamento tecnico.

Va da sé infatti che il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti controvertendo sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione condizionino la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all'ambito di indagini di natura tecnica.

Passando dai principi generali al caso specifico si rileva che lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è correlato dai ricorrenti ad un futuro giudizio di merito finalizzato all'accertamento della

*Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Valeria Rosetti, 2 marzo 2017*

applicazione da parte della resistente di un indicatore sintetico di costo maggiore rispetto a quello indicato nel contratto con conseguente condanna alla restituzione dell'importo corrisposto fino al 26 luglio 2015 - data di negoziazione del mutuo — da calcolarsi sulla differenza tra la quota di interessi corrisposta e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

La richiesta di sostituire (nel caso di difformità tra l'indicatore sintetico di costo indicato in contratto e indicatore sintetico di costo applicato effettivamente) il tasso d'interesse convenzionale con il tasso d'interesse legale previsto dall'articolo 117 testo unico bancario presuppone, però, una valutazione giuridica sulla validità della clausola contrattuale contenente le indicazioni dell'indicatore sintetico di costo e sulle conseguenze di un'eventuale invalidità.

E' pacifico che la richiesta CTU non potrebbe certo spingersi fino al punto di rimettere al consulente la risoluzione di questioni di carattere giuridico riservate al giudice né tantomeno il giudice adito potrebbe indicare al CTU i criteri da seguire per effettuare conteggi conformi alla legge senza previamente pronunciarsi in ordine alla validità o meno della contestata clausola contrattuale, pronuncia riservata al giudice del merito.

E' pertanto inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in tale ipotesi in quanto nell'instaurando giudizio di merito si prospettano questioni di nullità di singole clausole contrattuali), Tribunale Brescia 03 marzo 2014 ed infatti si demanderebbero al CTU valutazioni giuridiche di esclusiva pertinenza del giudice attinenti ad un complesso rapporto contrattuale e, pertanto, non suscettibili di portare ad una conciliazione sulla base di una semplice CTU. Tribunale Spoleto 18 maggio 2015.

Pertanto sulla scorta di tali considerazioni il ricorso ex art 696 bis c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile (in questo senso ex plurimis Tribunale Roma 08.02.17).

In ordine infine alle spese si osserva che pacificamente in caso di ammissione di accertamento tecnico le spese dello stesso vanno poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziarie da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico della soccombente. Tuttavia nei casi in cui il giudice adito con istanza di ATP ai sensi dell'articolo 696 c.p.c. dichiara lo stesso inammissibile o dichiara la propria incompetenza, tale decisione assume carattere definitivo e in tali casi ha il dovere di statuire sulle spese in quanto il provvedimento finale del procedimento cautelare è destinato a rimanere tale ovvero a non essere seguito dal giudizio di merito e, pertanto, deve registrare la soccombenza della parte istante e deve pertanto contenere il regolamento delle spese ai sensi dell'articolo 91 e 92 (vedi fra tante Cassazione 2896 del 03.04.1997 e in questo senso anche Sezioni unite n. 6066 del 1983); in considerazione della sussistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai limiti di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e la particolarità della questione trattata, si dispone tuttavia la compensazione delle spese per la metà, ponendo la restante metà a carico del ricorrente, spese calcolate tenendo conto della natura del procedimento di istruzione preventiva, dello scaglione di riferimento, del valore indeterminabile e della sola fase di studio ed introduttiva.

### **PQM**

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente che liquida in € 847,50,00 oltre 15% spese, iva e c.p.a. come per legge.

Aversa, 02.03.17

Il Giudice dr.ssa Valeria Rosetti

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*